

23/37/CR9BIS/C3/C14

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE MISURE PER UN LIVELLO ELEVATO DI
INTEROPERABILITÀ DEL SETTORE PUBBLICO
NELL'UNIONE (NORMATIVA SU UN'EUROPA INTEROPERABILE)
SULL'INTEROPERABILITÀ
(COM(2022)720 FINAL DEL 18.11.2022)**

**DOCUMENTO DI POSIZIONE COMUNE RECANTE OSSERVAZIONI
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME AI SENSI DELLA
LEGGE N. 234 DEL 2012**

vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) del 18 novembre 2022, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime le seguenti osservazioni:

- 1) a livello generale **si raccomanda di tener conto dell'eventuale presenza di sistemi di interoperabilità nazionali che, generali o per ambito, avviati prima del presente quadro regolatorio, possono entrare in conflitto con la disciplina di nuova introduzione, creando disallineamenti e rendendo necessario l'impiego di ingenti risorse, umane e finanziarie, per l'attuazione**
- 2) all'articolo 3 è prevista una "valutazione di interoperabilità", quale *"valutazione dell'impatto dell'azione prevista sull'interoperabilità transfrontaliera (...) nei seguenti casi:*
 - a) *quando la creazione o la modifica prevista interessa uno o più sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura di servizi transfrontalieri in diversi settori o amministrazioni;*
 - b) *quando la creazione o la modifica prevista daranno molto probabilmente origine ad appalti per sistemi informatici e di rete utilizzati per la fornitura di servizi transfrontalieri per un importo superiore alle soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE;*
 - c) *quando la creazione o la modifica prevista riguarda un sistema informatico e di rete utilizzato per la fornitura di servizi transfrontalieri e finanziato nell'ambito dei programmi dell'Unione"*

Si raccomanda di anticipare la definizione degli orientamenti sul contenuto della valutazione dell'interoperabilità e le liste di controllo pratiche, entrambi previsti dall'art. 3, comma 6, alla data di applicazione del Regolamento, di cui all'art.22.

- 3) all'articolo 2, punto 3) è illustrato il concetto di “soluzione di interoperabilità”, definita *“una specifica tecnica, compresa una norma, o un'altra soluzione, inclusi quadri concettuali, orientamenti e applicazioni, che descrivono i requisiti giuridici, organizzativi, semantici o tecnici che un sistema informatico e di rete deve soddisfare al fine di migliorare l'interoperabilità transfrontaliera”*.

Si raccomanda di valutare l'inserimento di due separate definizioni di “soluzioni di interoperabilità tecnica” e “soluzioni di interoperabilità giuridica”, stante la differenza tra le soluzioni tecniche e soluzioni giuridiche.

- 4) agli artt. 11-12, 14, 15 e 16 si introducono, rispettivamente, gli spazi europei di sperimentazione, la revisioni tra pari, il Comitato per un'Europa interoperabile e la Comunità per un'Europa interoperabile.

Si raccomanda di valutare il possibile eccesso di governance, con sovrapposizione di ruoli e funzione; inoltre, in particolare per il Comitato, si chiede di assicurare ogni più ampio e opportuno coinvolgimento diretto delle Regioni, in modo da garantire l'uniforme applicazione sui territori della nuova disciplina.

Roma, 22 marzo 2023.